

Pensioni, il taglio del cuneo va riconosciuto anche ai titolari di Ape Sociale

I chiarimenti in un documento dell'Inps. Bonus aggiuntivo e l'ulteriore detrazione spettano anche ai titolari di indennità sostitutive di accompagnamento alla pensione. L'erogazione dei benefici parte con la mensilità di ottobre 2026.

(Fonte: <https://www.pensioniooggi.it/> 14 settembre 2026)



Il cd. «taglio del cuneo fiscale» spetta anche ai titolari di [ape sociale](#) e degli assegni di accompagnamento alla pensione (es. [isopensione](#), assegno straordinario di solidarietà) oltre che ai titolari degli assegni di disoccupazione (es. [Naspi](#) e [Dis-Coll](#)). Lo rende noto l'Inps nel [messaggio n. 2829/2026](#) con il quale chiarisce a distanza di due anni i risvolti applicativi della previsione contenuta nella legge di bilancio 2025. Restano, invece, esclusi i titolari di soli redditi da pensione.

La misura

Come noto la **Legge di Bilancio 2025** (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto due importanti misure correttive IRPEF destinate a sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti e di alcune specifiche categorie di percettori di reddito.

L'obiettivo dell'intervento è alleggerire il carico fiscale attraverso due strumenti distinti, parametrati sul reddito complessivo annuo:

1. Un «**bonus aggiuntivo**» rivolto ai redditi complessivi **non superiori a 20.000 euro annui**. Consiste in una somma che non concorre alla formazione del reddito imponibile e la cui percentuale varia in base alla fascia del reddito di lavoro dipendente:
 - 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
 - 5,3% per redditi compresi tra 8.500 euro e 15.000 euro;

- **4,8%** per redditi superiori a 15.000 euro e fino al limite di 20.000 euro (rapportati su base annua).
2. **Una «ulteriore detrazione»:** destinata ai lavoratori con reddito complessivo **superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro**. La detrazione dall'imposta lorda è così articolata:
- **1.000 euro fissi** per redditi tra 20.000 e 32.000 euro;
 - **Importo che si riduce** per redditi tra 32.000 e 40.000 euro, calcolato tramite una specifica formula proporzionale che azzerà il beneficio al raggiungimento dei 40.000 euro.

I beneficiari

Sino ad oggi era risultata incerta l'applicazione dei benefici ai titolari di prestazioni sostitutive del reddito di lavoro dipendente (es. Naspi e l'Ape sociale) rilevandosi che per queste categorie non fosse presente un rapporto di lavoro dipendente attivo con il datore di lavoro. L'Inps, tuttavia, osserva che siccome queste prestazioni sono tassate con le stesse regole del lavoro dipendente, i due benefici vanno riconosciuti anche a tali soggetti (come già del resto avviene per quanto riguarda il riconoscimento del cd. «trattamento integrativo»).

La riduzione del cuneo, pertanto, spetta anche ai titolari di misure di accompagnamento alla pensione come l'**APE sociale**, l'**isopensione**, **gli assegni straordinari** del settore bancario e assicurativo e le **indennità da contratti di espansione**. Oltre che, naturalmente, ai titolari di Naspi e **Dis-Coll**. Qualora un lavoratore percepisca una prestazione sostitutiva e, contestualmente, una pensione (ad es. di reversibilità), i due importi si sommano per definire il reddito complessivo di riferimento.

Sono espressamente escluse dal beneficio le **pensioni di ogni genere** ed equiparate. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la misura non si applica nemmeno alle **pensioni integrative e complementari**.

Erogazione a ottobre

L'Inps spiega che, in qualità di sostituto d'imposta, provvederà al riconoscimento automatico dei benefici ai titolari delle predette prestazioni senza bisogno che il cittadino presenti alcuna domanda.

L'erogazione prenderà il via con la **mensilità di ottobre 2026**. Con tale busta paga/cedolino verranno corrisposti anche gli arretrati maturati dal 1° gennaio 2026 per il solo «bonus aggiuntivo». Per l'«ulteriore detrazione» gli arretrati o gli adeguamenti saranno definiti in sede di **conguaglio di fine anno**. Successivamente, la gestione diventerà **mensile ordinaria**.

L'Inps ricorda che per il «bonus aggiuntivo» non è richiesta capienza di imposta lorda. Al contrario, l'«ulteriore detrazione» spetta solo in presenza di capienza sufficiente rispetto all'imposta lorda residua e nei limiti della capienza disponibile.

Conguagli e procedura di rinuncia

I sostituti d'imposta verificheranno la spettanza finale dei benefici durante il **conguaglio fiscale di fine anno**.

In caso di somme erogate e risultate poi non spettanti (ad esempio per il superamento delle soglie di reddito a causa di altri redditi cumulati):

- Il recupero degli importi indebiti di ammontare superiore a **60 euro** verrà dilazionato automaticamente in **10 rate di pari importo** a partire dalla prima retribuzione utile.
- In caso di passaggio da una fascia di reddito all'altra, il sostituto d'imposta effettuerà le dovute compensazioni tra credito e debito.

Infine, per evitare di dover restituire somme in sede di conguaglio, è in fase di implementazione sulla "**Piattaforma Fiscale**" una procedura telematicamente accessibile sia agli operatori sia direttamente dai cittadini, che consentirà di **rinunciare preventivamente** ai benefici al pari di quanto già previsto per il cd. trattamento integrativo ed il bonus Irpef di 80€ di cui alla legge n. 190/2014.